

GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2009 addì 21 del mese di dicembre, alle ore 14,00, nella sala delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

- 1) Luciano Bartolini - Sindaco
- 2) Alessandro Calvelli - Vice-Sindaco
- 3) Francesco Casini - Assessore
- 4) Rita Guidetti - “
- 5) Laura Guerrini - “
- 6) Silvia Tacconi - “
- 7) Claudio Tonarelli - “

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Deliberazione n. 172

Oggetto: Approvazione della transazione relativa all'esecuzione della sentenza n. 1801/09.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

1. con atto di citazione avanti al Tribunale di Firenze, notificato a questo Ente in data 10 marzo 2004, i Sigg.ri Corsini Maida, Del Bravo Andrea, Gandi Maria Grazia, Pizzo Lucia, Fantini Manetti Zelinda, Pierattini Marco, Pierattini Renza ved. Didimi e Grassi Margherita, proprietari di appartamenti terratetto posti lungo via della Nave a Rovezzano, e confinanti con porzione di terreno di proprietà del Comune adibito a cortile della Scuola media Granacci, proponevano azione per l'accertamento, a favore dei propri immobili, di una servitù di passaggio sul terreno comunale; chiedevano di conseguenza la condanna del Comune alla rimozione della rete metallica di recinzione del cortile apposta nel 1996, ovvero a porre in essere le opere idonee a garantire il pacifico esercizio della servitù, nonché al risarcimento dei danni subiti per il mancato esercizio della servitù stessa;
2. avverso tale citazione si costituiva in giudizio il Comune di Bagno a Ripoli, con l'assistenza e difesa in giudizio dell'Avv. Filippo Donati, all'uopo incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 328 dell'8 marzo 2006, il quale in seguito rinunciava, concordemente con l'Amministrazione, al mandato, a fronte della nomina quale nuovo difensore dell'avvocato Stefano Valerio Miranda, cui il Comune conferiva incarico con determinazione n. 1047 del 28 settembre 2007;

3. con sentenza n. 1801/2009, pubblicata in data 25 maggio 2009, il Tribunale di Firenze rigettava la domanda degli attori, condannando gli stessi in solido al rimborso in favore del Comune delle spese di lite - che liquidava in Euro 1.500,00 per onorario, 775,50 per diritti, 12,50% di diritti ed onorario per spese generali, oltre c.p.a. ed Iva di legge - nonché al rimborso delle spese per la consulenza tecnica di ufficio;
4. con determinazione n. 1008 del 25 agosto 2009, riscontrato che, nonostante le numerose sollecitazioni, le controparti non provvedevano al pagamento della somma dovuta, si autorizzava l'avv. Miranda a procedere all'intimazione del pagamento mediante atto di precetto, che il legale notificava in data 28 settembre 2009 per un totale complessivo di Euro 4.932,60;

VISTA la proposta di transazione, ricevuta da questo Ente con prot. 40072 del 10 novembre 2009, che si allega al presente atto, con cui le controparti chiedono la chiusura definitiva della vertenza dietro il pagamento della somma di Euro 3.500,00 dilazionati in sei rate bimestrali, a fronte della propria rinuncia al ricorso in appello;

VISTO il parere dell'avv. Miranda in merito alla suddetta proposta, secondo cui l'accettazione della stessa, nonostante comporti una riduzione della somma intimata pari a circa il 30% di quanto dovuto, sarebbe giustificata sotto il profilo giuridico dal momento che apporterebbe i seguenti vantaggi:

- il venir meno della necessità, in caso di mancato adempimento spontaneo al precetto intimato, di promuovere un processo di esecuzione dai tempi incerti e dai costi significativi, i quali, pur essendo in definitiva a carico degli esecutati, dovrebbero essere anticipati dal Comune;
- la rinuncia all'appello della sentenza, che ne comporterebbe il passaggio in giudicato e dunque precluderebbe la riproposizione della domanda;
- la possibile formazione della transazione per corrispondenza, con semplice manifestazione da parte del Comune tramite raccomandata AR dell'accettazione della proposta, fatto che renderebbe l'imposta di registro dovuta, ex artt. 6 e 29 DPR 131/1986, solo in caso d'uso;
- le competenze dell'avvocato stesso sarebbero così ad oggi già saldate;

VISTA altresì la nota integrativa e migliorativa della proposta di transazione di cui sopra, ricevuta da questo Ente con prot. 44683 del 17/12/09, che si allega al presente atto, con cui le controparti, a seguito di colloquio telefonico intercorso con il Direttore Generale, specificano, a parziale modifica della proposta già inviata, che il pagamento della somma di Euro 3.500,00 avverrà in due tranches, rispettivamente di Euro 2.000,00 e Euro 1.500,00, da versare entro 30 o 60 gg., confermando l'impegno a non ricorrere in appello;

CONSIDERATO dunque che la soluzione stragiudiziale della vertenza di cui sopra, nei termini di cui alla proposta formulata dalle controparti e dalle stesse integrata in senso migliorativo per il Comune, e nelle forme suggerite dall'avvocato Miranda, è da ritenersi la soluzione più opportuna e vantaggiosa per l'Ente, al fine di realizzare in tempi certi il recupero di gran parte della somma dovuta dalle controparti evitando il rischio del protrarsi del giudizio di esecuzione finalizzato al recupero della medesima, con ulteriori costi che il Comune dovrebbe anticipare, nonché di evitare il possibile giudizio di appello che esporrebbe l'Ente all'alea connessa a tutte le controversie giudiziali e comporterebbe, nel contempo, un ulteriore aggravio di spese;

RITENUTO peraltro che le condizioni economiche proposte nella nota integrativa sopra citata possano essere accettate solo nel caso che gli interessati versino la prima tranche del pagamento al ricevimento della raccomandata AR dell'accettazione della proposta e la seconda tranche entro i successivi trenta giorni, fermo restando che dette scadenze si intenderanno accettate - e quindi perfezionatesi la transazione in oggetto - con la puntuale esecuzione dei pagamenti alle scadenze indicate, e che a fronte della mancata o anche solo parziale effettuazione di detti tempestivi versamenti la transazione si intenderà non perfezionata ed eseguita e pertanto si procederà con l'esecuzione forzata diretta al recupero dell'intera somma dovuta;

VISTA la bozza dell'atto di accettazione, da parte del Comune, della proposta di transazione, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 66, comma 5, lett. o) del Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, a mente del quale "resta fermo in capo al Sindaco il potere di rappresentare l'Amministrazione Comunale, di conciliare e di transigere";

VISTI altresì i pareri resi ex art. 49 del D.Lgvo 267/2000 dal Direttore Generale-Dirigente Area 4 e dal Dirigente Area 1, rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile;

VISTA altresì l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 commi 2 e 4 lett. d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza dell'atto di accettazione della proposta di transazione in oggetto, che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il sindaco pro-tempore alla suddetta transazione in rappresentanza del Comune, autorizzandolo altresì a delegare il Direttore Generale - Dirigente Area 4, Dott. Francesco Piarulli, alla sottoscrizione del relativo atto di accettazione.

Con successiva, separata, votazione unanime,

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, D.Lgs. 267/2000

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Bartolini

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 30 dicembre 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 30 dicembre 2009

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 30 dicembre 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori